

Rapporto di minoranza 1

numero	data	Dipartimento
6625 R2	10 dicembre 2013	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**della Commissione della gestione e delle finanze
sul messaggio 28 marzo 2012 concernente l'introduzione dei principi di
gestione finanziaria e del freno ai disavanzi pubblici nella Costituzione
cantonale del 14 dicembre 1997**

INDICE

1. INTRODUZIONE	1
2. IL PROGETTO GOVERNATIVO E I CONTENUTI	3
3. LA RIFORMA COSTITUZIONALE.....	5
4. LE PROPOSTE DI MODIFICA LEGISLATIVA.....	6
5. CONCLUSIONI	8



1. INTRODUZIONE

Sani principi di gestione finanziaria e conseguenti obiettivi tendenti alla loro realizzazione sono certamente un elemento portante, qualificante e indispensabile per garantire un corretto uso dei proventi fiscali e un'equa redistribuzione delle risorse. Risorse che devono essere ridistribuite correttamente sia a favore delle singole fasce di reddito si nell'ambito di una ripartizione perequativa tra le diverse regioni del Cantone.

In effetti, la gestione finanziaria dello Stato è prima di tutto un esercizio di democrazia che deve tenere conto della solidarietà intergenerazionale, dell'evoluzione socioeconomica del Paese, della conformazione geopolitica del territorio e di tutta quella miriade di situazioni locali che favoriscono o sfavoriscono, a seconda dei casi e delle contingenze, realtà molto diverse del nostro Cantone.

Insomma, una corretta gestione finanziaria delle risorse non può essere proiettata nel tempo in maniera statica ma deve essere sufficientemente flessibile per adattarsi ai mutamenti della società e, purtroppo, anche ai diktat dell'economia e della finanza. E ciò per impedire che le pressioni incontrollate che arrivano dall'esterno creino scompensi tali da annientare un innegabile benessere complessivo che nel tempo il nostro Paese è stato capace di costruire.

Indubbiamente, alla vigilia di un periodo difficile come quello che tutti gli indicatori esterni fanno presagire, un periodo che tutte o quasi le nazioni che ci contornano stanno affrontando ormai da parecchio tempo, diventa prioritario un discorso serio e pacato sulle modalità di gestione sia delle spese che delle entrate. E ciò per perseguire il necessario equilibrio tra i sacrifici chiesti a chi costantemente vive in difficoltà finanziarie e chi invece dispone di molte più risorse ed è quindi chiamato a fare ragionevolmente la sua parte.

La storia dimostra che ogni periodo di difficoltà che ha caratterizzato le diverse fasi di crescita e stagnazione ha di fatto determinato un aumento del fabbisogno a sostegno delle classi meno abbienti e che, paradossalmente, proprio in quei frangenti l'accumulo di ricchezze è stato circoscritto a pochi eletti che hanno potuto trarre beneficio da politiche economiche sostanzialmente incentrate sul profitto immediato, scevro da qualsiasi impegno sociale, praticato in particolare dalla finanza ma anche dall'economia.

Una situazione che genera inevitabilmente un crescente divario tra chi, malgrado sia confrontato con mille difficoltà, rimane escluso da quasi tutti i sussidi e deve contribuire fiscalmente, chi senza sussidi non arriva alla fine del mese e chi, invece, potrebbe chiaramente contribuire maggiormente ma non lo vuole fare.

Il risultato di un'impasse in questo settore rischia di far aumentare e di portare fuori misura il debito pubblico (al momento attuale ancora sostenibile) e di scaricare sulle generazioni future costi attualmente non coperti e realizzazioni di infrastrutture continuamente rinviate.

In questo senso il PS e i Verdi si sono impegnati su questo dossier in maniera certamente critica, ma con l'intendimento di presentarsi davanti al popolo con una modifica costituzionale che lo rendesse partecipe a una scelta di fondo impegnativa, ma allo stesso tempo significativa di un mutato modo di far politica atto a rendere responsabile di scelte difficili non solo il Parlamento ma anche il sovrano.

Definire nuove "regole del gioco" presuppone la capacità di saper gestire situazioni difficili nel quadro di una legittimità popolare che può venire solamente da un dettato costituzionale che legittima in maniera inequivocabile l'operato di Governo e Parlamento, rendendo esplicito e vincolante il rapporto tra le spese sostenute e la ricerca di risorse per il loro finanziamento.

In questo senso la proposta formulata dal Governo appare praticabile solo se vi sono i presupposti minimi per una condivisione di responsabilità tra le forze politiche. Condivisione che non può sottostare a veti incrociati ma deve essere il frutto di una scelta politica ragionata che tenga in debito conto i rapporti di forza esistenti all'interno del Parlamento e che proprio per questo non indichi soluzioni di fatto impraticabili.

Proprio per questo motivo la proposta di compromesso ventilata dalla maggioranza appare, da qualsiasi parte la si guardi, assurda, debole e viziata dalla mancanza di volontà di un confronto ragionato che permetta una sua concretizzazione. Infatti, si tratta di una proposta che in primo luogo esclude l'inserimento del principio nella Costituzione e poi richiede una maggioranza qualificata addirittura dei due terzi dei membri del Parlamento per l'aumento del moltiplicatore cantonale. Un percorso viziato da una forzatura profondamente antidemocratica, che viene portata avanti solo per scaricarsi di un dossier da troppo tempo arenato nella pieghe dell'indecisione politica che contraddistingue questo tormentato periodo legislativo.

Una forzatura che definiremmo una sorta di esercizio alibi, che esclude a priori l'inserimento nella Costituzione escludendo l'avallo popolare (un avallo certamente difficile da ottenere ma chiaramente indispensabile) e che contiene una proposta chiaramente inattuabile tesa a rendere di fatto impraticabile, almeno con i numeri odierni, una decisione del Parlamento. Una forzatura che, proprio per le sue modalità così estreme, mette in luce il tabù fiscale che connota la maggioranza politica, la quale in fondo non si fida nemmeno

di sé stessa, tanto da dover ricorrere a maggioranze antidemocratiche impossibili per evitare l'ipotesi di rialzo del coefficiente.

2. IL PROGETTO GOVERNATIVO E I CONTENUTI

Il progetto presentato dal Governo prevede in particolare l'introduzione di una soglia oltre la quale i disavanzi non possono più essere tollerati in sede di preventivo, delle sanzioni in caso di mancato rispetto dei limiti posti al disavanzo, un regime derogatorio nel caso di gravi crisi economiche, nonché un dispositivo relativo alla compensazione nel tempo dei disavanzi registrati nei consuntivi. Per un efficace funzionamento del sistema di sanzioni proposto, il progetto prevede infine l'introduzione del coefficiente di imposta, meccanismo in vigore in quasi tutti i Cantoni svizzeri.

Il progetto è stato sottoposto a una procedura di consultazione, che ha coinvolto i Comuni ticinesi, i partiti politici e le maggiori associazioni di categoria attive nel nostro territorio. Consultazione invero parecchio deludente, giacché solo quattro Comuni vi hanno aderito, mentre la rispondenza è stata maggiore per quanto riguarda le associazioni economiche e i sindacati; tra i partiti, hanno risposto formalmente solo il PLRT, il PPD e il PS.

L'esito della consultazione, conclusasi il 19 dicembre 2008 (ormai cinque anni or sono), è stato, a mente del Governo, sostanzialmente positivo, anche se delle riserve hanno caratterizzato le risposte di taluni enti consultati. Riserve che riportiamo sinteticamente, citandole dal messaggio:

- *Quasi tutti gli enti che hanno preso posizione (ad eccezione del Comune di Montagnola), hanno considerato positiva l'introduzione di nuovi vincoli finanziari, seppur con sfumature diverse. Il PS, pur non dichiarandosi di principio contrario, ha per esempio richiesto che il vincolo non sia troppo stretto, mentre PPD, AITI, Camera di Commercio e Ocst hanno considerato che la questione relativa all'introduzione di nuovi vincoli finanziari dovrebbe essere affrontata soltanto dopo che il Cantone avrà ritrovato un equilibrio strutturale dei conti, ridefinito i propri compiti e le competenze e i flussi finanziari con i Comuni;*
- *Il progetto posto in consultazione è stato preferito dalla maggior parte degli enti che hanno risposto rispetto a quello presentato con il messaggio del 2003 (il PPD e il Comune di Lugano non si sono pronunciati esplicitamente): soltanto Catef, Camera di commercio e il Comune di Montagnola lo respingono, i primi due segnalando che la variabile da controllare è rappresentata dalle uscite;*
- *Per quanto riguarda la pertinenza del limite al disavanzo previsto, la maggioranza degli enti consultati è d'accordo con la proposta governativa, ad eccezione del PS, che auspica di portarlo al 4% (contro il 2% proposto), e di Giubiasco, che propone un limite tra il 3 e il 4%. Il PPD non si esprime sui dettagli, visto che non ritiene opportuna l'introduzione di un nuovo vincolo finanziario nella fase di squilibrio strutturale attuale, mentre Catef e Camera di Commercio si oppongono in quanto contrari alla logica del freno ai disavanzi;*
- *Sul regime derogatorio, vi è pure un generale consenso, anche se taluni lo considerano troppo restrittivo (PS, Ocst, Lugano) o all'opposto troppo permissivo (PLRT, ABT);*
- *Le sanzioni previste nel progetto, che possono avere effetto sia sulle uscite sia sulle entrate, sono solo in parte condivise dagli enti consultati. Si oppongono alla proposta la Catef, la Camera di commercio, per la quale l'azione va realizzata unicamente sulle uscite, Lugano che ritiene la norma lesiva dei diritti democratici e Montagnola. PPD e Ocst non si esprimono esplicitamente;*
- *L'introduzione del coefficiente di imposta è avversata unicamente da Catef, Aiti (anche se manifesta la possibilità di entrare in materia, se limitata alle persone fisiche), dalla Camera di commercio e dal Comune di Montagnola. L'accordo di Lugano è subordinato all'avvenuto risanamento finanziario dei conti cantonali.*

La proposta parte dal presupposto, da noi condiviso, che per ottenere il contenimento della spesa vanno definiti i limiti entro i quali avvengono le scelte budgetarie. L'obbligo di non spendere più di quanto viene incassato, in questo senso è una condizione necessaria, affinché le decisioni siano prese secondo un ordine di priorità in grado di tenere conto delle ripercussioni che un certo tipo di scelta può avere sull'insieme della cittadinanza.

Un esercizio obiettivamente non privo di rischi in quanto regolarmente condizionato dalla presenza di gruppi d'interesse particolari che rivendicano politiche redistributive ad hoc, e che favorisce il proliferare di una molteplicità di interventi a sostegno di politiche settoriali, che sovente corrispondono ai bisogni di piccoli gruppi di cittadini dimenticandosi della realtà maggioritaria sul territorio.

Sintomatica a tal proposito è la difficoltà osservata negli ultimi decenni a riesaminare le prestazioni pubbliche a fronte di una mancanza cronica di risorse provocata dalla stagnazione economica e dall'evoluzione negativa dei livelli salariali. Infatti assistiamo a una ripetitiva denuncia della necessità di operare tagli a destra e a manca senza però un minimo di concretezza, il che fotografa l'incapacità di andare oltre la denuncia generica da parte della maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento.

Il Governo, con il suo progetto, cerca di sperare questa impasse introducendo una regola esterna, munita di sanzione se non rispettata. Una regola che dovrebbe permettere di porre in concorrenza le varie richieste tra loro. Il vincolo budgetario rappresentato dal principio del pareggio del conto di gestione corrente va in questa direzione dal momento che gli obiettivi di un gruppo non possono realizzarsi se non a detrimento di quelli di un altro, dando quindi significato al concetto di costo di opportunità: più politica "A" implica meno politica "B", obbligando, a parità di budget, una valutazione dei vantaggi di un supplemento di "A" rispetto agli inconvenienti di una riduzione di "B".

Il principio del pareggio del conto di gestione corrente permette inoltre di riservare il ricorso all'indebitamento per le spese di investimento e di limitare le spese per interessi, consentendo in tal modo allo Stato di mantenere un certo margine di manovra per il futuro.

L'obiettivo del pareggio di bilancio rappresenta, in definitiva, una presa di coscienza degli aspetti fondamentali legati al debito pubblico e un'assunzione di responsabilità rispetto ai contribuenti di domani, che vanno tutelati dalle conseguenze delle decisioni prese oggi. Esso non implica alcun giudizio ideologico sulla dimensione più o meno importante del settore pubblico, poiché il livello della spesa non è stabilito a priori, ma dipende unicamente dalla disponibilità dei contribuenti a finanziarla. Il vincolo di bilancio permette quindi di stabilire che la spesa è troppo alta unicamente se i cittadini non sono disposti ad accettare i corrispondenti aumenti di imposta necessari per finanziarla.

La teoria economica si è anche preoccupata di valutare se fosse possibile stabilire un limite all'indebitamento pubblico, senza comunque giungere a risultati concludenti. Senza entrare nei dettagli dei modelli sviluppati al riguardo, l'approccio più solido, e anche il più semplice, rimane quello legato alla così detta "regola d'oro" delle finanze pubbliche, basata sulla distinzione concettuale tra conto di gestione corrente e conto degli investimenti. Secondo questa regola, l'indebitamento è riservato agli investimenti ed è semplicemente limitato dalla sopportabilità degli oneri finanziari che ne conseguono sul conto di gestione corrente: il debito è considerato sostenibile fintantoché gli interessi e gli ammortamenti non compromettono l'equilibrio del conto di gestione corrente a medio termine.

3. LA RIFORMA COSTITUZIONALE

La riforma proposta introduce un nuovo titolo nella Costituzione cantonale relativo al regime finanziario. Accanto al principio dell'equilibrio finanziario, che è l'elemento essenziale della riforma, sono indicati altri principi cui deve ispirarsi lo Stato nell'impiego delle risorse che il cittadino gli mette a disposizione per la fornitura di servizi e prestazioni pubbliche. In questo senso, si tratta di esplicitare che la gestione finanziaria dello Stato è retta dai principi (nuovo art. 34bis cpv. 1 Cst.):

- della legalità, secondo cui una spesa può essere approvata soltanto se fondata su una base legale esplicita;
- della parsimonia, secondo cui l'assunzione di un compito pubblico deve essere finanziariamente sopportabile e decisa nell'ambito di un ordine di priorità prestabilito;
- dell'economicità, secondo cui l'impiego delle risorse deve avvenire in modo da assicurare il miglior rapporto possibile tra risorse impiegate e i risultati raggiunti;
- e appunto dal principio dell'equilibrio del conto di gestione corrente a medio termine, che, vista la sua importanza, è ripreso in un apposito articolo.

Al cpv. 2 si precisa che l'assunzione di nuovi compiti deve essere valutata in relazione alla sopportabilità finanziaria degli oneri che ne conseguono e accompagnata da una valutazione sulle modalità del suo finanziamento. Il cpv. 3 determina invece che ogni compito promosso dallo Stato deve costantemente essere verificato sia per quanto riguarda la sua utilità, sia per quanto riguarda la sua sopportabilità finanziaria.

La Costituzione cantonale è quindi completata nel modo seguente:

TITOLO Vbis - Regime finanziario

Art 34bis - Principi generali

¹La gestione finanziaria dello Stato è retta dai principi della legalità, della parsimonia e dell'economicità; le finanze devono essere equilibrate a medio termine, tenuto conto dell'evoluzione economica.

²Prima di assumere un nuovo compito, il Cantone ne esamina la sopportabilità finanziaria e le modalità di finanziamento.

³Ogni compito deve essere valutato periodicamente al fine di verificare se è ancora necessario e utile e se il carico finanziario che comporta è sopportabile.

Art. 34ter - Freno ai disavanzi: principi e misure di riequilibrio finanziario

¹Di principio, il preventivo e il consuntivo di gestione corrente devono essere presentati in equilibrio.

²Tenuto conto della situazione economica e di eventuali bisogni finanziari eccezionali, possono essere preventivati dei disavanzi entro i limiti definiti dalla legge.

³I limiti definiti dalla legge vanno rispettati attraverso misure di contenimento della spesa, di aumento dei ricavi o di adeguamento del coefficiente d'imposta cantonale.

⁴Eventuali disavanzi del conto di gestione corrente a consuntivo sono compensati con avanzi precedentemente realizzati; se ciò non è possibile devono essere recuperati nei termini indicati dalla legge.

⁵Il Cantone adotta tempestivamente le misure necessarie a garantire il rispetto del principio dell'equilibrio finanziario.

L'adozione di questa riforma costituzionale imporrà al Legislatore cantonale di emanare delle norme legislative che diano concretezza al principio indicato, vincolando la procedura budgetaria. In particolare si tratterà di definire un modello che fissi dei limiti precisi alla realizzazione di disavanzi, che indichi delle sanzioni nel caso in cui questi limiti non

fossero rispettati e che stabilisca i criteri in base ai quali sarà possibile derogare, entro determinati limiti, al principio dell'equilibrio.

4. LE PROPOSTE DI MODIFICA LEGISLATIVA

Per garantire la massima trasparenza al processo decisionale sulla riforma oggetto del messaggio, vengono indicate le direttrici attraverso il quale il Governo intende concretizzare l'articolo costituzionale. Riportiamo qui la bozza di normative legali previste per quanto riguarda la Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) e alcune osservazioni in merito, anche se la discussione su questa riforma legislativa successiva andrà fatta in un secondo momento, dopo la modifica costituzionale.

Art. 5 cpv. 3 (nuovo)

³Le decisioni del Parlamento che comportano nuove spese superiori ai limiti previsti dall'art. 42 della Costituzione cantonale devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 31a Vincolo di bilancio: preventivo

¹Di principio, il preventivo di gestione corrente deve essere presentato in equilibrio.

²Tenuto conto della situazione economica, il preventivo del conto di gestione corrente può presentare un disavanzo di esercizio, ma non superiore al 3% dei ricavi correnti, dedotti gli accrediti interni, i prelevamenti da finanziamenti speciali e i contributi da riversare.

³Se le misure di contenimento della spesa e/o di aumento dei ricavi non sono sufficienti per raggiungere l'obiettivo di cui al cpv. 2, interviene una modifica del coefficiente di imposta in misura sufficiente a contenere il disavanzo entro il limite indicato.

Art. 31b Deroga: condizioni

¹In caso di grave crisi economica o di bisogni finanziari eccezionali, il limite di cui all'art. 31a cpv. 2 può essere aumentato fino al 4%.

²L'aumento del limite di cui al cpv. 1 deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

³Per grave crisi economica, si intende una situazione nella quale le previsioni del PIL nazionale allestite dalla SECO per l'anno di riferimento del preventivo indicano una riduzione reale del PIL di almeno lo 0.5% rispetto all'anno precedente.

⁴Per bisogni finanziari eccezionali, si intende una situazione nella quale il preventivo prevede delle spese di carattere eccezionale il cui costo netto totale eccede l'1% dei ricavi correnti, dedotti gli accrediti interni, i prelevamenti da finanziamenti speciali e i contributi da riversare.

⁵L'art. 31a cpv. 3 si applica per analogia con riferimento al nuovo limite approvato dal Gran Consiglio.

⁶La deroga può essere applicata per al massimo due anni consecutivi, ritenuto il protrarsi delle condizioni di cui ai capoversi 3 e 4.

Art. 31c Compensazione dei risultati di esercizio a consuntivo

¹I disavanzi e gli avanzi del conto di gestione corrente sono addebitati, rispettivamente accreditati, a un conto di compensazione tenuto in modo distinto dal conto amministrativo.

²I disavanzi del conto di compensazione devono essere compensati entro quattro anni.

Art. 31d Piano di riequilibrio finanziario

¹Nel caso di un disavanzo del conto di compensazione che eccede il 9% dei ricavi correnti, dedotti gli accrediti interni, i prelevamenti da finanziamenti speciali e i contributi da riversare, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un piano di riequilibrio finanziario che permetta di riequilibrare il conto entro un periodo di quattro anni.

²Il piano di riequilibrio può comprendere sia misure di contenimento della spesa, sia misure di

aumento dei ricavi.

³Il Gran Consiglio può decidere misure alternative rispetto a quelle proposte dal Consiglio di Stato, a condizione che l'equilibrio del conto di compensazione possa comunque essere garantito secondo quanto previsto dal cpv. 1.

Art. 31e votazione popolare su singole misure di risanamento

¹Se nell'ambito dell'esercizio del diritto di referendum una o più misure di riequilibrio adottate in virtù dell'art. 31d sono rifiutate in votazione popolare, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio delle nuove misure di pari effetto finanziario che permettono di ottemperare all'esigenza di cui all'art. 31d.

²La presentazione di queste misure deve avvenire entro sei mesi dallo scrutinio.

³Il Gran Consiglio delibera tempestivamente sulle proposte del Consiglio di Stato; l'art. 31d cpv. 3 si applica per analogia.

Art. 31f Riduzione del coefficiente di imposta

Il Parlamento può decidere una riduzione del coefficiente di imposta soltanto se:

- a) il preventivo, dopo la riduzione del coefficiente di imposta, presenta un disavanzo di esercizio non superiore ai limiti previsti dall'articolo 31a cpv. 2;
- b) il conto di compensazione presenta un saldo almeno in equilibrio.

Il nuovo articolo 31a della LGF non è da concepire come un diritto continuo a presentare dei disavanzi di preventivo (questo non potrebbe d'altronde avvenire perché, come vedremo in seguito, genererebbe in poco tempo un disavanzo del conto di compensazione), ma semplicemente come un limite da non oltrepassare, salvo in casi veramente gravi, come quelli definiti nel nuovo articolo 31b. L'obiettivo di questo limite è quello di evitare che l'accettazione di disavanzi troppo importanti in sede di preventivo si traduca in un disavanzo strutturale eccessivo. Il limite indicato, pari al 3% dei ricavi correnti dedotte alcune operazioni contabili, è simile a quello adottato da altri Cantoni e corrisponde a circa 85 milioni di franchi, con riferimento ai valori di consuntivo 2011. Nella discussione successiva la pertinenza di questo dato andrà approfondita, i sottoscrittori ritengono che il limite del disavanzo dovrebbe essere alzato almeno al 4% dei ricavi correnti (modifica art. 31a) e in periodo di grave crisi economica il limite debba essere aumentato almeno al 5% (modifica art. 31b). Il vincolo si applica evidentemente alle decisioni di entrambi gli organi politici, ossia Governo e Parlamento. Il rispetto del limite indicato deve essere perseguito attuando tutte le misure possibili sia in termini di minori spese sia in termini di maggiori ricavi.

Il cpv. 3 precisa in ogni modo che il coefficiente di imposta gioca alla fine quale elemento di riequilibrio dei preventivi: Governo e Parlamento, confrontati al vincolo, hanno infatti l'obbligo di rispettare la regola del 3% e se non vi riescono agendo completamente sulle spese o in generale sui ricavi non hanno altra possibilità che ricorrere a un aumento del coefficiente di imposta. Anche il parziale automatismo di questo meccanismo, proposto dal Consiglio di Stato in alternativa a un'applicazione automatica, sarà tema di approfondimento successivo.

Il limite indicato all'art. 31a può essere aumentato (fino al 4% delle entrate di riferimento) a determinate condizioni e soprattutto in caso di grave crisi economica o di bisogni finanziari eccezionali (si veda per analogia il nuovo articolo costituzionale 34ter, cpv. 2).

Il vincolo di bilancio in sede di preventivo deve trovare riscontro nei consuntivi. Per questa ragione l'art. 31c, concretizzando l'art. 34ter cpv. 4 della Costituzione, prevede un controllo ex-post del principio dell'equilibrio finanziario. Questo controllo è attuato, attraverso l'introduzione di un conto di compensazione (art. 31c, cpv. 1) in cui vengono registrati i risultati di esercizio. Un saldo negativo di questo conto significa che il conto di gestione corrente non rispetta il principio dell'equilibrio a medio termine. L'art. 31c cpv. 2 precisa

pertanto che un eventuale disavanzo di questo conto deve essere compensato entro un periodo di quattro anni.

Così come impone l'art. 34ter cpv. 5 della Costituzione, il Cantone è tenuto ad adottare le necessarie misure nel rispetto del principio dell'equilibrio finanziario. L'art. 31d stabilisce in questo senso le regole applicabili, precisando che in caso di disavanzo del conto di compensazione superiore al 9% dei ricavi correnti il Consiglio di Stato è tenuto a presentare al Gran Consiglio un piano di riequilibrio finanziario (cpv. 1) che permetta di equilibrare il conto entro quattro anni. Ciò presuppone quindi che nel lasso di tempo considerato la regola generale secondo cui possono essere preventivati dei disavanzi limitati al 3%, rispettivamente al 4%, venga momentaneamente sospesa finché il saldo del conto non torni in equilibrio.

Il piano di risanamento può comprendere sia misure di contenimento della spesa, sia misure di aumento delle entrate, conformemente alla filosofia del modello che pone quale obiettivo essenziale il controllo dei disavanzi e non quello di una componente specifica del budget (cpv. 2). Il cpv. 3 prevede che il Gran Consiglio è comunque libero di fare le proprie scelte, che possono scostarsi da quelle effettuate dall'Esecutivo, purché l'obiettivo di risanamento delle finanze sia garantito. Ciò significa che il Gran Consiglio, qualora rifiutasse determinate proposte del Governo, sarebbe comunque tenuto a precisare delle misure sostitutive.

In considerazione del fatto che il vincolo proposto implica l'introduzione del coefficiente di imposta e che l'uso di questo strumento al rialzo è limitato da un'evidente resistenza politica nei confronti di più imposte, il Governo ha ritenuto opportuno, nella logica del modello, limitarne l'utilizzo anche al ribasso. In altri termini, propone che la riduzione del coefficiente sia subordinata al rispetto del principio dell'equilibrio finanziario a medio termine, imponendo due condizioni: la presenza di un conto di compensazione almeno in equilibrio e di un disavanzo di esercizio previsto a preventivo dopo la riduzione del coefficiente di imposta non superiore al 3%.

L'imposizione del vincolo di cui all'art. 31f non preclude evidentemente la possibilità di agire sulle aliquote di riferimento per il calcolo dell'imposta base in un'ottica strutturale. Detto in altro modo, Governo e Parlamento sono liberi di porre le loro priorità per quanto riguarda la politica fiscale, indipendentemente dal vincolo imposto dall'art. 31f, che riguarda formalmente soltanto la determinazione del coefficiente di imposta.

5. CONCLUSIONI

La minoranza commissionale, seguendo le indicazioni del messaggio, pur essendo preoccupato del fatto che l'adozione della misura rischierebbe in periodi economicamente difficili di gravare su una serie di compiti dello Stato a favore della parte più sfavorita della collettività, intende dare un segnale chiaro rispetto all'impegno che un partito di Governo deve essere capace di assumersi in particolare in momenti economicamente difficili da interpretare.

Va in ogni caso ribadito, cosa che facciamo da sempre, che lo Stato non può essere il solo responsabile di fronte a una politica redistributiva discutibile, che quotidianamente fa emergere situazioni di dumping salariale che rafforzano la già estremamente fragile politica salariale attuata dall'economia in questo Cantone.

Lo Stato può e deve essere un veicolo di redistribuzione e perequazione ma non potrà supplire che in maniera sussidiaria all'incapacità di un'economia che non vuole e in alcuni casi non è in grado di corrispondere redditi tali da rendere autosufficienti tutti i cittadini.

Quindi lo Stato, come nel caso del nostro Cantone, quando è chiamato in misura sempre più ampia a elargire sussidi a favore di un numero crescente di cittadini che non riesce a campare del proprio salario, deve dotarsi di uno strumento atto a garantire un proprio equilibrio finanziario onde poter continuare a dare un supporto costante a chi ne ha veramente bisogno.

In questo senso, l'introduzione di nuovi principi di gestione finanziaria e, in ultima ratio, la possibilità di ricorrere al moltiplicatore cantonale devono essere letti come una volontà ferrea di affrontare con immediatezza una revisione avveduta e razionale dei compiti dello Stato attraverso il contenimento dei costi, ma anche tramite un recupero fiscalmente praticabile di nuovi potenziali cespiti d'entrata. Il tutto per garantire nel tempo il ruolo di garante democratico anche attraverso la necessaria indipendenza finanziaria che deve reggere l'ordinamento sociale che, va pur detto, contraddistingue in maniera positiva l'operato delle istituzioni sociali del nostro Paese.

Per la minoranza 1 della Commissione gestione e finanze:

Saverio Lurati, relatore

Garobbio - Kandemir Bordoli - Savoia